

STUDIO LEGALE AVV. LAURA CALI

Castelbuono, Via Francesco Cipolla, sn.
laura.cali@cert.avvocatitermini.it
avvocatolaura@libero.it
tel. 0921671624

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZ. LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Del signor Butera Francesco Antonio, nato a Lascari, in data 12/06/1965, Codice Fiscale BTRFNC65H12E459G, ivi residente nella Via A. De Gasperi, nr. 113, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Castelbuono, nella Via Sac. Francesco Cipolla, sn., nello studio dell'Avv. Laura Cali (Codice Fiscale: CLALRA79R63G273E; Pec: laura.cali@cert.avvocatitermini.it, mail: avvocatolaura@libero.it), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, da ritenersi in calce e congiunto al presente ricorso,

C O N T R O

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
nella persona dell'Assessore *pro tempore* rappresentato per la carica dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo Via Valerio Villareale n. 6 — 90141 Palermo

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
nella persona del dirigente *pro tempore* rappresentato per la carica

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo via Valerio Villareale n. 6 — 90141 Palermo.

**COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA
R E G I O N E SICILIANA —SERVIZIO GESTIONE**

GIURIDICA nella persona del Comandante *pro tempore*, rappresentato per la Carica dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo via Valerio Villareale n. 6 — 90141 Palermo.

^^^

OGGETTO DEL GIUDIZIO : graduatoria preselettiva – nullità conseguente alla illegittima esclusione del ricorrente – domanda di reinserimento – risarcimento danni

^^^

Il signor Butera è un operaio a tempo indeterminato del comparto Forestale della Regione siciliana, come si evince dalle graduatorie OTI che si producono sub 3 e dalle attestazioni di servizio che si producono sub. 1

Il ricorrente, avendo superato i 1095 giorni, anche non consecutivi, ossia i 36 mesi di servizio presso l'Ente datore di lavoro, negli ultimi 8 anni, ha chiesto, ex art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017 di poter partecipare alla procedura di mobilità di cui alla manifestazione di interesse — deliberazione n. 583 del 15/12/2020 (che si produce sub 4), per l'individuazione di personale regionale, del comparto non dirigenziale, da assegnare al Comando Corpo Forestale della Regione siciliana, nella misura di numero 100 Unità di cat. "B", su istanza volontaria e con la possibilità di riconoscimento dell'indennità una tantum prevista dall'art. 62 del C.C.R.L. vigente, per il comparto non dirigenziale.

La domanda è stata disattesa con una motivazione illegittima e che costringe

alla presente domanda giudiziale.

L'odierno ricorrente è dipendente a tempo indeterminato delle Aziende Agricole Forestali demaniali della Regione Siciliana nel contingente relativo al Distretto 9 della Provincia di Palermo, personale OTI.

L'attività del ricorrente viene svolta nell'indicato distretto e nel circondario del centro per l'impiego di Cefalù, come emerge dalla documentazione che si produce, dall'indicate graduatorie alle buste paghe prodotte sub. 2.

Il rapporto di lavoro del ricorrente è pubblico ed a tempo indeterminato.

Per dirimere ogni dubbio sulla natura pubblica del rapporto *de quo* è intervenuto anche l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana con parere (cfr. all. 5) Prot. N. 107.2007.11 avente ad oggetto:

Agricoltura e Foreste. Operai agricoli e forestali. Qualificazione di dipendenti pubblici o privati ai fini del trattamento di fine rapporto. In detto atto ufficiale, l'Ufficio interpellato, con nota n. 9412 del 7 maggio 2007 pervenuta il successivo 21 maggio, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha così definito: “*In conclusione è parere dello Scrivente che gli operai forestali di cui si discute, non possono considerarsi compresi tra i destinatari dell'immediata applicazione della più volte citata riforma della previdenza complementare essendo “lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni”.*

^^^

Con delibera n. 583 del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale prendeva atto della proposta del Dirigente Generale del Comando inerente all'Avviso “Manifestazione di interesse per il personale del comparto non

dirigenziale categoria B da assegnare al Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana, (cfr. all. 6). Ed invero, con nota prot. N. 119865 del 11.12.2020 il Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana: *“manifestando la necessità di personale, in particolare, quello con qualifica di Agente Forestale, categoria B, la cui carenza sta determinando una sempre più crescente situazione di sofferenza in tutte le attività di competenza dello stesso Comando, ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica l’avvio delle procedure di mobilità straordinaria volontaria per n. 100 unità di personale di categoria B (...) . Stante la necessità manifestata si sottopone alla valutazione della Giunta la predetta richiesta...”*

L’odierno ricorrente, vantando i requisiti di cui all’articolo 20 del D. LGS n. 75/2017 depositava istanza per la “Manifestazione di interesse per il personale del comparto non dirigenziale categoria B da inquadrare con la qualifica iniziale di Agente Forestale (Cfr. prod. 6).

Con nota protocollo n. 17040 del 26/02/2021 (Prod. 8) a firma del Dirigente Responsabile del Servizio Giuridico del personale, veniva trasmessa la graduatoria preselettiva contenente le istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse come infra indicata e veniva ritenuta l’esclusione dell’odierno ricorrente perché ritenuto estraneo al ruolo degli impiegati regionali.

Ognun vede come tale decisione sia destituita di fondamento giuridico ed vizia di nullità la graduatoria preselettiva di che trattasi per i motivi che si vanno di seguito ad illustrare.

MOTIVO UNO

**VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE
ART. 20 DEL DLGS 75/2017- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI —
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA CEDU**

Non è controverso ed in ogni caso è provato, che il signor Butera è un lavoratore dipendente delle amministrazioni resistenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nelle buste paga che si producono sub due viene indicata la qualifica ed il rapporto a tempo indeterminato (LTI) del ricorrente, che è capo squadra del lavoratore a tempo determinato cui le buste paghe si riferiscono.

L'esclusione dalla procedura concorsuale adottata dalla parte resistente è illegittima e rende nulla la graduatoria, atteso che il ricorrente è un dipendente della Regione Sicilia ed è pure un lavoratore a tempo indeterminato ricorrendo inoltre tutti i requisiti previsti dalla legge per il buon fine della domanda di partecipazione che invece è stata esitata negativamente.

Il signor Butera è infatti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge nr. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e con successivo rapporto a tempo indeterminato (Cfr. le attestazioni di servizio che si producono sub 1); il signor Butera è stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione ed alla data del 31 dicembre 2017 aveva maturato, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Sotto diverso profilo si evidenzia che la giustificazione offerta dalla parte

resistenza, per escludere il signor Butera dalla graduatoria, non è fondata su norme di diritto, anzi è stata adottata in violazione di norme di legge, essendo pacifico che il ricorrente è un dipendente della Regione Sicilia.

^{^{^{}}

**SUL POSSESSO E SULLA PROVA DELLE MANSIONI
RICHIESTE DA PARTE DEL RICORRENTE AI FINI DELLA
PROCEDURA DI MOBILITA'-MEDESIME PROFESSIONALITA'**

Il ricorrente fa parte del personale interno della Regione Sicilia, come risultante dalle buste paga e dai certificati che si producono.

Il rapporto di lavoro del signor Butera ha avuto l'evoluzione prevista dalla Legge Regionale 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni; il ricorrente è transitato dalle graduatorie dei lavoratori a tempo determinato a quella cosiddetta OTI, ovvero dei lavoratori a tempo indeterminato.

Nella fattispecie il signor Butera ha i giusti titoli e la professionalità per il riconoscimento di quanto chiesto, risultando dalle graduatorie che si producono la sua qualifica di capo squadra, nonché dalle buste paga.

Di più, all'epoca in cui il ricorrente ha espletato il proprio lavoro presso il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, svolgeva le mansioni di coordinatore della sicurezza, che in quell'azienda sono assimilate al capo squadra.

In buona sostanza il ricorrente ha la massima professionalità per poter accedere alla graduatoria, essendo il lavoratore più qualificato e dotato di maggiore professionalità rispetto a tutti gli altri lavoratori inseriti in graduatoria.

Avuto riguardo alle persone che hanno aderito all'avviso e sono state inserite in graduatori, si evidenzia che gran parte di loro lavorava da anni con contratto a

tempo determinato e un rapporto di LSU, assorbiti senza concorso nei vari enti regionali, tra cui quello resistente (cfr. articolato di domanda).

Di fatto gli stessi svolgevano mansioni totalmente diverse rispetto a quelle bandite con l'atto di mobilità; competenze invece possedute dal ricorrente, come si evince da tutta la documentazione che si produce.

Il ricorrente ha ricevuto dalla parte resistente un trattamento lavorativo, *rectius* per l'accesso all'impiego, meno favorevole, in assenza di ragioni oggettive.

In particolare, le amministrazioni hanno violato i principi di non discriminazione e sono incorse in un errore evidente di qualificazione del rapporto lavorativo del signor Butera, che risulta dipendente della Regione Sicilia a tempo indeterminato, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte resistente.

Ritenuto l'anzidetto, ed ogni altro motivo di fatto e di diritto, si chiede che :

VOGLIA IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sezione Lavoro e Previdenza

- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- ritenere e dichiarare il diritto del signor Butera, ricorrente del presente ricorso, ad essere ammesso alla graduatoria pre-selettiva dei partecipanti alle procedure di selezione del personale di categoria B (per la qualifica di Agente Forestale del vigerente CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana) e per l'effetto ammetterlo, anche in applicazione delle norme euro-comunitarie, alle successive procedure di accertamento dell'idoneità psicofisica attitudinale, allo svolgimento del corso di formazione con attività di addestramento ed alla verifica del possesso di cui ai requisiti morali di cui

all'art. 26 legge n. 53/89 ex art. 3 del D.D.G. n. 151 del 25 febbraio 2021.

- ammettere il ricorrente nella graduatoria pre-selettiva dei partecipanti alle procedure di selezione del personale di categoria di servizio del Corpo Forestale della Regione Siciliana e per l'effetto ammetterlo, anche in ossequio alle norme euro-comunitarie, alle successive procedure di accertamento dell'idoneità psicofisica attitudinale, allo svolgimento del corso di formazione con attività di addestramento ed alla verifica del possesso di cui ai requisiti morali di cui all'art. 26 legge n. 53/89 ex art. 3 del D.D.G n. 151 del 25 febbraio 2021.

Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore antistatario;

- in subordine, ritenere e dichiarare l'illegittimità della graduatoria preselettiva richiamata nella parte narrativa del presente ricorso, nella parte in cui ha escluso il signor Butera, ricorrente in questa causa e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la parte resistente di questa causa è obbligata a risarcire tutti i danni subiti dalla parte ricorrente;

SI CHIEDE DI AMMETTERE INTERROGATORIO FORMALE DEL DIRIGENTE GENERALE PRO TEMPORE DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA, SUI SEGUENTI ARTICOLATI :

1. Vero è che le funzioni di cui alla manifestazione di interesse richieste sono quelle relative anche alla sicurezza dei boschi in Sicilia.
2. Vero è che coloro i quali si trovano collocati nella graduatoria provvisoria preselettiva dei partecipanti non hanno tutti maturato esperienza nel settore della protezione e della sicurezza dei boschi in Sicilia e non hanno conseguito il relativo attestato rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

3. Vero è che i lavoratori a tempo determinato che svolgono funzioni antincendio come da certificati di servizio, esercitano mansioni equivalenti a quelle richieste nella manifestazione di interesse.

4. Vero è che il ricorrente svolge funzioni di protezione boschiva come capo squadra specializzato a tempo indeterminato.

5. Vero è che il ricorrente lavora a stretto contatto con le guardie forestali;

6. Vero è che il ricorrente comunica con la sala operativa 1515 per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione.

Si producono :

1. Attestazione di servizio;
2. buste paga;
3. graduatorie di appartenenza
4. Nota Prot. 118880 – manifestazione di interesse del 17 dicembre 2020
5. Nota prot. 0119865 dell'11 dicembre 2020 – manifestazione di interesse
6. Domanda di adesione alla manifestazione di interesse;
7. Nota prot. nr. 17040 del 25.02.2021 di trasmissione della graduatoria
8. Decreto Dirigente Generale del 26 febbraio 2021 (approvazione graduatoria)
9. Parere Ufficio Legislativo e Legale Regione Sicilia Gruppo XIV174.98.11.
- 9A) Parere Ufficio legislativo e legale Prot. N. 107.2007.11.
- 9B) Deliberazione Giunta regionale- Regione Siciliana n. 583 del 15 dicembre 2020.
- 9C) D.D.G. n. 151 Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente del 26.02.2021.
- 9) Attestato frequentazione corso.

ISTANZA EX ART. 151

Si chiede espressamente che l'I11.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet delle Amministrazioni convenute a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che lo stesso verte in materia di diritto del lavoro.

Il contributo unificato è pari ad euro Euro 259,00.

Avv. Laura Calì





R. G. n. 1216 /2024

IL GIUDICE

Letti gli atti, all'esito della trattazione scritta del procedimento;

lette le note depositate;

letta l'istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notificazione del ricorso sul sito internet delle Amministrazioni convenute;

ritenuto che, nel caso in esame, si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – *ex art. 151 c.p.c.* - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati (oltre 60) non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici reclami *ex art. 150 c.p.c.*;

P.Q.M.

rinvia la causa all'udienza del 12.02.2025 ore 09,30, autorizzando la notifica del ricorso e della presente ordinanza ai soggetti controinteressati mediante la pubblicazione nel sito istituzionale delle Amministrazioni convenute entro il 31.12.2024.

Termini Imerese, 16/10/2024

IL GIUDICE